

Decreto n. 48/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

(UFFICIO DEL PRESIDENTE)

Vista la circolare Dag 30/11/2022 n.242819.U, con la quale il Ministero della Giustizia, richiamando il costante indirizzo della Corte di Cassazione penale che qualifica come aventi natura impugnatoria i procedimenti di opposizione avverso il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciato dal Giudice penale, ai sensi dell'art. 99 dpr 115/2002, ha stabilito che per tali procedimenti non è dovuto il contributo unificato e che tali procedimenti non vanno iscritti nel ruolo civile degli affari contenziosi (SICID), bensì nei registri in uso al settore penale con applicazione del rito sommario di cognizione (oggi rito semplificato di cognizione);

DISPONE

- Le opposizioni avverso il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale devono essere depositati con le modalità previste per il deposito degli atti penali presso la Cancelleria penale e trasmessi alla Cancelleria del Gratuito Patrocinio (GP) che ne curerà l'iscrizione sul registro mod 27, in corrispondenza del procedimento di GP definito con il provvedimento opposto;
- Le opposizioni avverso il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili (I e II Sezione) e nei procedimenti di lavoro e previdenza (Sezione lavoro), continueranno ad essere iscritti nel Ruolo generale degli affari civili contenziosi, SICID-contenzioso civile e SICID-diritto del lavoro.

Si comunichi a tutti i magistrati, ai Direttori, al personale amministrativo interessato ed al COA di Cosenza per l'ulteriore comunicazione ai propri iscritti;

Se ne dispone la pubblicazione sul Sito Web del Tribunale di Cosenza, a cura della Segreteria amministrativa.

Cosenza, li 18.10.2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il 18-10-2024

IL PRESIDENTE REGGENTE
Dott.ssa Kattia Cerducci

IL PRESIDENTE REGGENTE

(Maria Luisa Mingrone)